



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 206/2024

nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. **67639** del registro di segreteria, depositato in data 10 settembre 2020, proposto da:

A.P., C. F.OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Parrino, che la rappresenta e difende in calce al ricorso

Contro

Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Lipani e dall'avv. Margherita Sanfratello

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 24 maggio 2024, come da verbale di udienza

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio A. P., dopo ampia premessa, ha chiesto di dichiarare: "1). *Il diritto della sig.ra A. P. al corretto computo a decorrere da luglio 2008 della componente perequativa sul trattamento pensionistico diretto comprensiva dell'indennità di contingenza;* -2).

Condannare il Fondo Pensioni Sicilia al pagamento delle somme di cui sopra comprensive degli emolumenti accessori a decorrere da ciascun rateo pensionistico al soddisfo, previa compensazione fra gli stessi”

Il Fondo Pensioni Sicilia ha contestato e ha chiesto il rigetto.

Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio; nel corso delle operazioni peritali le parti sono pervenute innanzi al c.t.u. , dott. Carmelo Latino, alla sottoscrizione di un atto di transazione, depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 24 maggio 2024, con il seguente tenore letterale: “**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Il Fondo Pensioni dichiara che non agirà nei confronti della ricorrente per il recupero di quelle che, allo stato, potrebbero rappresentare un indebito rispetto al trattamento pensionistico attualmente riconosciuto il quale, pertanto, verrà mantenuto nella misura in atto percepita dalla ricorrente stessa.

La sig.ra A. P. dichiara di rinunciare alle domande e agli atti del giudizio.

Articolo 3

Entrambe le parti dichiarano che si rimettono alla volontà della Corte relativamente a quanto concerne le spese di giudizio, ivi comprese quelle della CTU.

Articolo 4

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra, ad alcun titolo e ragione, in merito alla controversia insorta tra le parti di cui alle premesse e, pertanto, di

rinunciare al giudizio pendente dinanzi alla Corte dei Conti Sezione

Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 67639 del registro di segreteria”

All’udienza odierna del 24 maggio 2024 i procuratori delle parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice in merito alle spese di giudizio e di consulenza tecnica d’ufficio.

La causa è stata posta in decisione.

Alla luce dell’atto di transazione, così come concordemente richiesto dalle parti, ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio cessazione della materia del contendere.

La particolare complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia, l’alea del giudizio e la ragionevole definizione transattiva giustificano sia la compensazione integrale delle spese di lite sia la ripartizione paritaria delle spese dell’espletata consulenza tecnica, sicché dette spese, come liquidate in separato decreto e pari complessivamente ad

	4	
	Euro 1.800 (milleottocento/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge, vanno	
	poste in via definitiva e in maniera solidale a carico del Fondo Pensioni	
	Sicilia, in persona del legale rappresentante, e della parte ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,	
	definitivamente pronunciando:	
	-dichiara la cessazione della materia del contendere;	
	-compensa le spese di lite;	
	-pone in via definitiva a carico della ricorrente e del Fondo Pensioni Sicilia,	
	in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, il pagamento delle	
	spese della consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in separato	
	decreto, pari alla complessiva somma di Euro 1.800 (milleottocento/00)	
	oltre IVA, CP ed accessori di legge.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo il 24 maggio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 24 maggio 2024	
	Pubblicata il 27 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	

